

Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 26 luglio 2021, n. 1824 - Di Benedetto, pres.; Cozzi, est. - Legambiente - Associazione di Promozione Sociale - APS (avv. Beacco) c. Città metropolitana di Milano (avv.ti Gabigiani, Grandesso, Zimmiti e Ferrari) ed a.

Ambiente - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

In data 22 dicembre 2015, Energa Masate s.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Milano richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto relativo all'impianto di biodigestione anaerobica finalizzato alla produzione di biometano, da realizzare nel territorio del Comune di Masate, in località posta al confine con il territorio del Comune di Inzago.

Con decreto Dirigenziale del 19 aprile 2016, il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA.

Successivamente, e precisamente in data 15 novembre 2016, la stessa società ha quindi presentato la domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi degli artt. 29-bis e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La domanda è stata integrata in data 13 dicembre 2016.

Ricevuta l'istanza, la Città Metropolitana di Milano ha indetto una conferenza di servizi che si è articolata in diverse sedute.

In esito alla seduta del 12 ottobre 2017, la conferenza, stante la ritenuta sostanziale inadeguatezza della documentazione presentata, ha dato mandato all'autorità competente (Città Metropolitana di Milano) di procedere con il provvedimento di conclusione negativa del procedimento, con le forme e le modalità previste dalla vigente normativa, previa comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Ricevuta tale comunicazione, Energa Masate s.r.l. ha presentato alcuni elementi progettuali innovativi.

Si sono quindi tenute altre sedute della Conferenza di servizi in esito alle quali sono stati richiesti alla società istante ulteriori integrazioni e chiarimenti. Infine, in esito all'ultima seduta del 16 luglio 2019, la Conferenza ha espresso parere favorevole.

In data 1 luglio 2020 è stata pertanto rilasciata alla società Energa Masate s.r.l. l'autorizzazione per la realizzazione e gestione dell'impianto per la produzione di biometano da fonti rinnovabili (FORSU) e autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006.

Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Città Metropolitana di Milano, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno e la controinteressata Energa Masate s.r.l.

Le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica dell'8 giugno 2020.

Si premette che, salvo quanto si dirà con riferimento ai singoli motivi, può prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle difese delle parti resistenti, posto che, come si vedrà, il ricorso stesso è infondato nel merito.

Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che l'atto principalmente impugnato sarebbe in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nel d.m. 10 settembre 2010 e nella DGR n. X/3706 del 12 giugno 2015, posto che l'impianto di cui si discute sarebbe localizzato all'interno di un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER) e che, in base alle previsioni contenute nella summenzionata D.G.R. (emessa in esecuzione delle disposizioni normative innanzi richiamate), le aree inserite nella RER sarebbero classificate come "non idonee" ad ospitare impianti aventi le caratteristiche di quello di cui è causa.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Va rilevato, in primo luogo, che non è dimostrato che l'area nella quale dovrebbe insediarsi l'impianto della controinteressata sia inserita nella RER.

A questo proposito si osserva che, in base all'art. 3-ter della legge regionale n. 86 del 1983, la Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di valore ambientale di cui al precedente articolo 2, nonché dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali.

Il primo comma della citata norma stabilisce che la RER viene individuata nel piano territoriale regionale (PTR), ma il quarto comma del medesimo articolo aggiunge poi che la stessa RER <<...è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi>>.

Come ha già avuto modo di chiarire la sezione, le norme appena richiamate delineano un modello in base al quale le previsioni di individuazione della RER contenute nell'atto di pianificazione regionale non vincolano in maniera rigida gli strumenti di pianificazione propri degli enti territoriali minori (in particolar modo province e comuni) i quali, avendo una conoscenza più dettagliata del territorio, possono intervenire in materia per definire meglio la struttura della Rete, escludendovi o includendovi particolari aree in deroga da quanto previsto dall'atto di pianificazione regionale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 23 ottobre 2018, n. 2377; id., sez. II, 30 giugno 2017, n. 1474).

Questo modello è stato recepito dal Piano Paesaggistico Regionale, sezione del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. 19 gennaio 2010, n. 951, il quale nell'art. 4, comma 3, sancisce il "principio di maggior definizione", secondo cui le previsioni degli atti più definiti approvati dagli enti territoriali minori sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati.

Analoga previsione è contenuta nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso Piano, in base al quale <<In presenza di strumenti a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, di cui all'articolo 3, tali strumenti dal momento della loro entrata in vigore definiscono la disciplina paesaggistica del territorio ivi considerato>>.

Ciò premesso, va ora osservato che la controinteressata ha depositato in giudizio copia di una Tavola del PTCP della Città Metropolitana di Milano (docc. 23 e 24 di Energa Masate s.r.l.) la quale, a suo dire, dimostrerebbe che l'area nella quale si dovrebbe insediare l'impianto è stata esclusa dalla RER.

La controinteressata ha inoltre rilevato che anche il PGT del Comune di Masate ha escluso l'area in questione dalla Rete Ecologica, destinandola addirittura proprio alla localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti.

Queste allegazioni e questi documenti non sono stati specificamente contestati dai ricorrenti; sicché, applicando il "principio di maggior dettaglio" sopra illustrato, deve ritenersi che, effettivamente, la ridetta area non sia ricompresa nella rete ecologica, è ciò nonostante le diverse previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale.

A ciò va aggiunto che, anche ammettendo che l'area di cui si discute sia ricompresa nella RER, non si può condividere la conclusione secondo cui la medesima dovrebbe considerarsi inadatta ad ospitare l'impianto che la controinteressata vorrebbe realizzare.

A questo proposito, va innanzitutto rilevato che tutte le fonti richiamate dai ricorrenti (e segnatamente il d.lgs. n. 387 del 2003, il d.m. 10 settembre 2010 e la D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015) riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica (da fonti rinnovabili), e non gli impianti che, come quello di cui si discute (a seguito delle modifiche progettuali intervenute nel corso del procedimento), sono destinati a produrre esclusivamente biogas da immettere direttamente nella rete. E' dunque quantomeno dubbio che la disciplina dettata da tali fonti sia applicabile alla fattispecie in esame.

In ogni caso, va osservato che il punto 8.5 della D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015 – dedicato all'individuazione delle aree non idonee ad ospitare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2010 e delle linee guida approvate con d.m. 10 settembre 2010 – stabilisce che, per gli impianti di produzione di energia alimentati anche parzialmente da rifiuti, non si applicano i criteri localizzativi previsti dalla stessa D.G.R. (i quali effettivamente includono la RER fra le aree "non idonee"), ma i criteri localizzativi stabiliti ai sensi degli artt. 196, comma 1, lett. n) ed o), e 197, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006, e cioè gli stessi criteri, individuati in concreto dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e nei Piani Provinciali Rifiuti, valevoli per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Ne consegue, in tale quadro, che, essendo come detto l'impianto di cui si discute alimentato da rifiuti, l'inclusione della RER fra le "aree non idonee" ai sensi della ridetta D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015 è del tutto irrilevante al fine di stabilire se tale impianto possa ivi insediarsi, dovendo come detto applicarsi i criteri di cui al Programma Regionale Gestione Rifiuti della Lombardia, approvato con D.G.R. n. X/1990 del 20 giugno 2014, il quale prevede, al contrario, che anche nella RER vi è la possibilità di allocare impianti di gestione rifiuti, seppur a fronte di interventi compensativi di natura ambientale da realizzarsi in prossimità dell'area di insediamento o su area alternativa (cfr. doc 17 della Città Metropolitana di Milano).

Nella memoria di replica i ricorrenti, invocando l'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 387 del 2003, sostengono che il punto 8.5 della D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015 sarebbe applicabile solo per gli impianti alimentati da biomasse prodotte da attività e non per quelli alimentati da biomasse prodotte da rifiuti industriali.

La tesi è del tutto infondata posto che il punto 8.5 della D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015 si riferisce genericamente a tutti gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, senza effettuare alcuna distinzione.

Per tutte queste ragioni, va ribadita l'infondatezza della censura in esame.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che la controinteressata – ai fini della valutazione dell'impatto paesistico dell'impianto progettato, ai sensi dell'art. 35 del Piano Paesaggistico Regionale – avrebbe attribuito al sito, nel quale l'impianto stesso dovrebbe insediarsi, una classe di sensibilità paesistica bassa, e ciò in ritenuto contrasto con le sue

reali caratteristiche. Gli stessi ricorrenti sostengono quindi che l'autorizzazione impugnata sarebbe illegittima in quanto, se si fosse correttamente apprezzata la sensibilità paesaggistica del sito, si sarebbe dovuto constatare che, in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. VII/11045 del 2002, il suddetto impianto non avrebbe potuto essere ivi realizzato.

Ritiene il Collegio che, come correttamente eccepito dalla controinteressata, questa censura sia inammissibile.

In proposito si osserva che, in base all'art. 35, primo comma, del Piano Paesaggistico Regionale <<In tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico>>.

Il successivo art. 38, secondo comma, precisa poi che l'impatto paesistico viene valutato in base alla combinazione della sensibilità del sito e della incidenza del progetto, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui alla D.G.R. n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

In sostanza, il modello delineato dalla Regione prevede che, al fine di stabilire la compatibilità paesistica di un'opera, occorre valutare, da un lato, il valore ambientale dell'area nella quale essa si dovrebbe insediare e, da altro lato, l'impatto che quest'ultima avrebbe su tale contesto ambientale. Le due valutazioni, in base alle linee guida contenute nella D.G.R. n. VII/11405 del 2002, sfociano nell'attribuzione di due valori numerici (in una scala da 1 a 5), uno alla "sensibilità del sito" e l'altro al "grado di incidenza del progetto", il cui prodotto fornisce il parametro per stabilire: a) se il progetto possa essere realizzato senza alcun ulteriore approfondimento di compatibilità paesistica; b) se il progetto possa essere realizzato solo a seguito di approfondimenti riguardanti la compatibilità paesistica (soglia di rilevanza, pari a 5); c) se la realizzazione del progetto debba essere senz'altro preclusa senza ulteriori approfondimenti (soglia di tolleranza, pari a 16).

Come anticipato i ricorrenti sostengono, nel motivo di ricorso in esame, che la controinteressata avrebbe sottostimato il valore di sensibilità del sito ascrivendolo alla classe di sensibilità paesistica "molto bassa" (con un valore pari a 3) sia per il profilo morfologico che per quello vedutistico, escludendo erroneamente che esso sia incluso nella Rete Verde e che in esso siano presenti elementi di specifica peculiarità del paesaggio fisico naturale, nonché omettendo di valutare la sua prossimità alla fascia di rilevanza paesistico fluviale.

Va però osservato che, come rilevato dalla controinteressata, anche ascrivendo il sito alla classe di sensibilità più alta (con un valore pari a 5), la soglia di tolleranza (come detto pari a 16) non verrebbe comunque superata posto che al "grado di incidenza del progetto" è stato attribuito un valore pari a 3.

E' dunque palese l'inammissibilità della censura.

Solo nella memoria di replica i ricorrenti sostengono che anche al "grado di incidenza del progetto" si sarebbe dovuto attribuire un valore maggiore ma, non essendo questa specifica censura contenuta nel ricorso introduttivo, la stessa non può essere in questa sede esaminata.

Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che l'autorizzazione impugnata sarebbe illegittima perché le modifiche introdotte nel corso dei cinque anni di istruttoria avrebbero imposto quantomeno una nuova verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

La censura è infondata per le ragioni di seguito esposte.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la sottoposizione di un progetto, per il quale in precedenza sia già stata esclusa la necessità di sottoposizione a VIA vera e propria, a nuova verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale deve essere effettuata solo qualora tale progetto sia stato oggetto di modifiche sostanziali e cioè di modifiche che – ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 – abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine è dunque necessaria la sussistenza di modifiche che comportino la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già in precedenza esaminata, tale da indurre il peggioramento dell'impatto dell'opera stessa sull'ambiente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 1142; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4462; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 luglio 2013, n. 6997).

Ciò premesso, va osservato che i ricorrenti sostengono che il progetto dell'opera di cui si discute (che, con decreto dirigenziale del 19 aprile 2016, era stato escluso dalla procedura di VIA) avrebbe dovuto essere sottoposto a nuovo screening in ragione delle modifiche che la controinteressata ha ad esso apportato nel corso del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e precisamente delle modifiche che hanno comportato: a) l'eliminazione dell'impianto originariamente previsto di upgrading PWS (lavaggio ad acqua e pressione) sostituito con un sistema a membrane; b) la sostituzione del gruppo di cogenerazione con un camino di emissione; b) l'abbandono di alcune modalità di utilizzo del biogas prodotto (nel progetto originario era previsto che il biogas oltre ad essere commercializzato mediante l'immissione in rete, avrebbe potuto essere utilizzato quale combustibile per impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero come carburante per veicoli alimentati a gas). I ricorrenti sostengono inoltre che le variazioni apportate avrebbero determinato un notevole aumento della potenzialità dell'impianto nonché la modifica dei codici CER (e quindi della tipologia dei rifiuti trattati).

Il Collegio deve però rilevare che, per quanto riguarda le modifiche indicate nelle lettere a), b) e c) nonché per le modifiche relative ai codici CER, i ricorrenti si sono limitati a fornirne una sintetica illustrazione tecnica senza però illustrare le ricadute che esse avrebbero sull'ambiente. In questa parte la censura è quindi eccessivamente generica atteso che, come

detto, solo le variazioni che determinano impatti negativi sull'ambiente fanno sorgere l'obbligo di rinnovazione della procedura di screening (senza contare che, con riferimento specifico alla modifica dei codici CER, sia nel progetto originario che in quello oggetto di autorizzazione è previsto il trattamento di rifiuti non pericolosi).

Per quanto riguarda invece le modifiche che avrebbero determinato un aumento delle potenzialità dell'impianto, il Collegio ne rileva l'infondatezza in punto di fatto, avendo la controinteressata chiarito, senza che sul punto i ricorrenti abbiano mosso alcuna specifica contestazione, che l'aumento di capacità riguarda solo una componente dell'impianto stesso (il trituratore di rifiuti) mentre identica è rimasta sia la capacità dei biodigestori, deputati all'operazione di trattamento della FORSU, sia quella del sistema di compostaggio (che tratta la frazione solida residua della digesto ed i rifiuti verdi), con la conseguenza che, ovviamente, contrariamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, anche la capacità complessiva è rimasta immutata.

Si deve ritenere, in tale quadro, che le valutazioni effettuate dall'Amministrazione riguardo alla non necessità di effettuazione di una nuova procedura screening non possano essere censurate in questa sede. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale e nell'effettuare la verifica preliminare, l'amministrazione esercita un'ampissima discrezionalità di natura al contempo tecnica ed amministrativa, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. fra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 10 luglio 2012 n. 1395; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 560).

Va dunque ribadita l'infondatezza della censura.

Con altra censura, sempre contenuta nel terzo motivo, viene dedotta l'illegittimità dell'atto conclusivo della procedura di screening in quanto l'Amministrazione, nel corso di tale procedura, non avrebbe valutato gli effetti cumulativi del nuovo progetto con le numerose altre attività presenti in loco.

A questo proposito si osserva che, ai sensi della D.G.R. n. VIII/11317 del 2010 (Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti), la verifica degli impatti cumulativi del progetto deve riguardare "un intorno di 1.500 m dal perimetro dell'impianto soggetto a verifica".

I ricorrenti sostengono che l'impianto che la ricorrente vorrebbe realizzare si localizzerebbe in prossimità di altre strutture (cave, impianti di rifiuti pericolosi, inceneritore di Trezzo d'Adda, discarica di Inzago e Cavenago, impianto di rifiuti tossici di Cambiagio, Cava di Vaprio, nuovo Polo Logistico, Impianto Bio Energy Italia, Impianto compostaggio Martinelli) per le quali neppure allega che si troverebbero all'interno del perimetro preso in considerazione dalla citata D.G.R. n. VIII/11317 del 2010.

D'altra parte gli stessi ricorrenti neppure hanno specificamente contestato l'allegazione dell'Amministrazione resistente e della controinteressata secondo cui gli impianti collocati entro tale perimetro sono stati tutti presi in considerazione nel corso del procedimento di verifica di VIA.

Si deve dunque ritenere che l'Amministrazione abbia nel concreto effettuato una corretta valutazione degli effetti cumulativi del nuovo progetto.

Per queste ragioni anche la censura in esame non può essere condivisa.

Con il quarto motivo, i ricorrenti sostengono che gli atti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della mancata acquisizione in sede procedimentale della Valutazione di Impatto Sanitario e delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del r.d. n. 1265 del 1934, con conseguente violazione di tali norme oltre che dell'art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Anche questa censura non può essere condivisa per le ragioni di seguito esposte.

L'obbligo di procedere alla valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della procedura di VIA è stato stabilito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 221 del 2015, il quale ha introdotto, nell'art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, il comma 5-bis (norma poi confluita, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 104 del 2017, nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006). Questa norma prevede che, per determinate tipologie di opere, unitamente alla domanda di attivazione della VIA, il proponente debba trasmettere all'autorità competente una valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

Il secondo comma del citato art. 9 della legge n. 221 del 2015 precisa peraltro che il suddetto obbligo vige per i procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge n. 221 del 2015, e cioè dal 2 febbraio 2016.

Nel caso in esame, come ripetuto, il procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA è iniziato in data 22 dicembre 2015, mentre il procedimento di VIA neppure ha avuto inizio, posto che, con decreto del 19 aprile 2016, la Città Metropolitana di Milano ha escluso la necessità di darvi corso. E' pertanto evidente, già sulla base di queste considerazioni che, nella fattispecie in esame, la valutazione di impatto sanitario non doveva essere effettuata.

Si rileva peraltro che l'opera di cui si discute non è ricompresa fra quelle contemplate dal citato art. 26, comma 5-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 (né fra quelle contemplate nei punti I e II dall'Allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, cui la norma rimanda); sicché, anche per questa ragione, si deve escludere che, nella fattispecie, vi fosse l'obbligo di effettuazione della VIS.

Va comunque osservato che, nel procedimento di screening, l'Amministrazione si è fatta carico di valutare l'impatto sanitario dell'opera acquisendo il parere ATS (parere allegato al Verbale della Conferenza del 16 luglio 2019, doc.5 di

Città Metropolitana di Milano), la quale ha espresso assenso alla realizzazione del progetto rilevando che “i valori ottenuti sono significativamente inferiori a quelli indicati in letteratura come potenzialmente dannosi per la salute”; e ciò senza considerare che i ricorrenti neppure hanno addotto alcun concreto elemento da cui si possa desumere l'esistenza di un pericolo (almeno potenziale) per la salute umana.

Per quanto riguarda invece le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265 del 1934 richiamati dall'art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, si rileva che il Comune di Masate (nel cui territorio come detto è previsto l'insediamento dell'impianto di cui si discute) ha partecipato alla conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento AIA; pertanto, il Sindaco del predetto Comune è stato posto nella condizione di esercitare le prerogative conferitegli dalle suindicate norme.

Per tutte queste ragioni si deve ribadire l'infondatezza delle censure in esame.

Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e sostengono che, sotto diversi profili, il progetto presentato dalla controinteressata non sarebbe in linea con le Best Available Techniques (BAT), richiamate dall'art. 29-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. La censura si riferisce in particolare: a) alle modalità di smaltimento delle sostanze di scarto (off-gas e digestato); b) alla mancata effettuazione di approfondite verifiche riguardanti la possibilità di contaminazione della falda acquifera; c) alla sottostima dei valori di concentrazione odorigena di alcune matrici interessate e alla mancata considerazione di altre fonti di odore; d) alla asserita mancata presentazione del progetto definitivo ed alla sottoscrizione del progetto presentato dalla controinteressata da soggetto ritenuto incompetente; e) alla mancata valutazione del rischio di esplosione; f) alla ritenuta impossibilità di divisione dei rifiuti; g) alla mancata evidenziazione del dato di tonnellaggio della Messa in Riserva R13; h) alla mancata descrizione delle modalità di gestione delle biocelle; i) alla mancata indicazione delle modalità di acquisizione della risorsa da trattare (i rifiuti); l) al mancato adeguamento, in sede di AIA, alle prescrizioni dettate in esito alla procedura di screening.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata.

Va innanzitutto richiamato quanto sopra illustrato circa la sussistenza, in materia di valutazioni relative ai procedimenti di VIA e di AIA, di un potere altamente discrezionale dell'Amministrazione, potere che, come detto, non è connotato da sola discrezionalità tecnica ma anche da discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che le scelte effettuate possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in caso di sussistenza di evidenti vizi logici o errori di fatto.

Ciò premesso, si deve osservare che, come evidenziato dalle parti resistenti, tutti i rilievi sollevati dalla censura in esame erano già stati dedotti, affrontati e superati in sede procedimentale, posto che, nel corso del procedimento AIA, si è provveduto: a) ad acquisire da ATS e da ARPA studi sugli odori accompagnati dallo studio sul parametro H₂S (acido solfidrico), studi che hanno poi consentito di impartire specifiche prescrizioni riguardanti l'off-gas (si vedano le prescrizioni specifiche descritte dall'allegato tecnico richiamato dal provvedimento AIA); b) ad acquisire i pareri di ATO, di AMIACQUE, del settore Acque di Città Metropolitana e dal Consorzio Est Ticino Villoresi riguardo alle problematiche inerenti il pericolo di contaminazione della falda; c) ad acquisire il parere dei Vigili del Fuoco in relazione al pericolo incendi (parere che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 139 del 2006, investe anche il rischio di esplosione); d) ad effettuare approfondimenti che hanno consentito di impartire prescrizioni riguardanti le modalità di gestione delle biocelle e l'attività di separazione dei rifiuti (si veda ancora l'allegato tecnico del provvedimento AIA).

Va poi osservato che molti dei rilievi formulati dai ricorrenti sono del tutto generici: ci si riferisce all'asserito mancato adeguamento, in sede di AIA, alle prescrizioni dettate in esito alla procedura di screening, posto che i ricorrenti non indicano quali prescrizioni siano state, nel concreto, disattese. Ci si riferisce inoltre alla asserita mancata presentazione di un progetto definitivo posto che, nel ricorso, non sono indicate le ragioni per le quali il progetto presentato dalla controinteressata nel corso del procedimento non avrebbe le caratteristiche previste per il livello di definizione relativo ai progetti definitivi. A proposito del progetto, va poi aggiunto che, anche per quanto riguarda la competenza alla sottoscrizione, la censura si presenta generica, non avendo i ricorrenti specificato quali siano gli specifici elementi che renderebbero il progetto di cui si discute non sottoscrivibile da parte dei geometri; e ciò senza contare che, comunque, non è contestato che il progetto della controinteressata è stato sottoscritto anche da un ingegnere.

Si deve dunque ritenere, in tale quadro, che i ricorrenti non abbiano dimostrato la sussistenza di palesi illogicità o errori di fatto che potrebbero giustificare il sindacato di questo giudice, essendosi gli stessi limitati a riproporre, in questa sede, i rilievi già superati in sede procedimentale, con inammissibile pretesa di sostituzione delle valutazioni effettuate dall'amministrazione con valutazioni proprie.

Per queste ragioni deve essere ribadita l'infondatezza del motivo in esame.

Infine con l'ultimo, motivo di ricorso, i ricorrenti, oltre a dedurre il difetto di motivazione dell'atto impugnato, sostengono che quest'ultimo sarebbe illegittimo in ragione della mancata osservanza del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Questa censura è, in parte, generica in quanto non specifica le ragioni per cui gli atti autorizzativi impugnati non sarebbero adeguatamente motivati e, in parte, è infondata atteso che, anche prescindendo da quanto illustrato in precedenza circa l'effettiva applicabilità della norma invocata alla fattispecie in esame, il termine previsto da tale norma non è espressamente qualificato come perentorio. Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti amministrativi, un termine è perentorio solo qualora vi sia una previsione normativa che

espressamente gli attribuisca questa natura ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo sfioramento produce quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 4 gennaio 2021, n. 17).

Anche ammettendo che vi sia stata violazione del termine, non sarebbe dunque possibile rinvenire un vizio degli atti impugnati.

In conclusione, essendo tutte le censure infondate, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)

